



COMUNE DI CENTOLA

VIA TASSO – Provincia di SALERNO- C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 –
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

N.	DATA	OGGETTO:
11	30/06/2020	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** convocato per le ore **15,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con avviso prot. 8230 del 24/06/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, **seduta ordinaria, prima convocazione**.

La seduta ha avuto inizio alle **16,05** con continuazione.

Alla discussione sull'argomento indicato in oggetto, risultano presenti e assenti i Signori

1	DE SANCTIS Rosa Valentina - Presidente	Presente	
2	STANZIOLA Carmelo – Sindaco	Presente	
3	CICCARINI Angela Maria	Presente	
4	CICCARIELLO Gianfranco	Presente	
5	DEL DUCA Francesca	Presente	
6	DI MASI Maria	Presente	
7	MELUCCIO Cristiano	Presente	
8	FEDULLO Paolo		Assente
9	LUONGO Andrea	Presente	
10	CICCARINO Francesco	Presente	
11	FEDULLO Gerardo		Assente
12	LO SCHIAVO Maria Rosaria	Presente	
13	SANSIVIERO Marco	Presente	
	Totale	11	02

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO
Reg. N. _____ del _____

Sono assenti giustificati://///

Presiede la dott.ssa **Rosa Valentina DE SANCTIS**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il **Segretario generale Aniello MAIESE**.

In prosieguo di seduta, il **Presidente** introduce l'**UNDICESIMO PUNTO** all'ordine del giorno di cui in oggetto.

Relaziona il Sindaco.

Inoltre il Sindaco, in risposta al precedente intervento del Consigliere comunale **Marco SANSIVIERO**, rappresenta che l'Amministrazione comunale ha intrapreso una serie di azioni volte alla valorizzazione dei beni immobili dell'ente, ivi inclusi gli impianti sportivi.

Interviene **SANSIVIERO** il quale ribadisce che occorre mettere a reddito le risorse territoriali, quali il porto, i parcheggi ecc.

Constatato che non ci sono interventi, il **Presidente** pone in votazione la proposta.



COMUNE DI CENTOLA

VIA TASSO – Provincia di SALERNO- C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 –
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

N.	DATA	OGGETTO:
11	30/06/2020	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto «**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE**» munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ove previsti e del parere del revisore dei conti (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITI gli interventi;

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Presenti: n.11

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 1 (Francesco CICCARINO)

Astenuti: n.0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** integralmente l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto «**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE**» munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti e del parere del revisore dei conti verbale (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Presenti: n.11

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 1 (Francesco CICCARINO)

Astenuti: n.0

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^^^^

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno - Approvazione nuove modifiche.

IL SINDACO

ALLEGATO 1

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/ 2012, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, ai sensi del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale";

PREMESSO CHE con deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 4 del 12/03/2013, n. 13 del 13/03/2014, n. 13 del 20/03/2017 e n. 5 del 29/03/2018 sono state approvate le modifiche apportate a tale Regolamento;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 3, del predetto Decreto dispone che: "i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo";

PRESO ATTO della situazione di emergenza generata dalla diffusione del virus "COVID-19", che ha determinato, tra l'altro, una drastica riduzione dei flussi turistici e dei pernottamenti imponibili;

VISTA, altresì, la DGC n. 44 del 24/03/2020 con la quale nelle more dell'emergenza che si è venuta a determinare ha differito la decorrenza dell'imposta di soggiorno per il corrente anno dal 01/04 al 31/07 ;

RILEVATO che è necessario pertanto apportare al regolamento le modifiche, atte a disciplinare le fattispecie che possono consentire la sospensione dell'imposta, restando opportune per una migliore gestione della stessa;

RITENUTO di dover avvalersi della normativa anzidetta che attribuisce al Regolamento comunale di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati;

RITENUTO NECESSARIO:

apportare la seguente modifica, al regolamento approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/ 2012 e s.m.i, per le motivazioni sopra esposte:

" Art.1 Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta":

1. *Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.*
2. *L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14marzo 2011 n. 23.*
3. *Il relativo gettito è destinato a, finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*
4. *L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno.*
5. *A decorrere dal 01/01/2019 l'imposta si applica dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno;*

6. *L' imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Centola, per un massimo di sei pernottamenti consecutivi.*
7. *Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.*

Con il nuovo articolo 2 (modifiche in grassetto):

" Art.1 Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta":

1. *Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.*
2. *L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14marzo 2011 n. 23.*
3. *Il relativo gettito è destinato a, finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali i ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*
4. *L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno. **Laddove si verifichino cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno e/o il suo differimento. Il relativo provvedimento dovrà essere ratificato nel primo consiglio comunale utile;***
5. *A decorrere dal 01/01/2019 l'imposta si applica dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno;*
6. *L' imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Centola, per un massimo di sei pernottamenti consecutivi.*
7. *Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.*

Visto il nuovo testo di regolamento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. n. 267/ 2000;

Visto il D.lgs. n. 23 del 14/03/2011;

Visto il D.lgs. n. 446/ 1997;

SI PROPONE DI DELIBERARE

DI PRENDERE ATTO della premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

DI APPROVARE le modifiche apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/ 12 / 2012 e s.m.i., di cui in premessa;

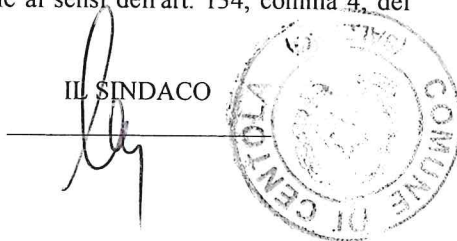
DI APPROVARE, pertanto, il nuovo testo del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno che sostituisce integralmente quello approvato con le citate deliberazioni, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e che consta di n. 15 articoli;

DI RATIFICARE , per le motivazioni di cui in premessa, quanto disposto dalla Giunta con delibera n.44 del 24/03/2020 ovvero differimento ,solo per il corrente anno, del termine di imponibilità dell'imposta di soggiorno dal 01 aprile 2020 al 01/07/2020;

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

IL SINDACO



PROPOSTA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 11 DEL 30/6/2020

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno - Approvazione nuove modifiche.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Provveditorato, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

Centola, Li __/__/2020

La responsabile del Servizio
Dott.ssa Nicolina Luongo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Centola, Li Li __/__/2020

Il responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Cammarano

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.lgs 267/2000) e attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-impegno	impegno

Centola, Li Li __/__/2020

Il responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Cammarano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49e 147 bis del Dlgs 267/2000 attesta che il parere non e' stato espresso in quanto la proposta non ha riflessi diretti indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Centola, Li Li __/__/2020

Il responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Cammarano



AUEGA 10
PROPOSTA

COMUNE DI CENTOLA

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2013
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del ____/2020

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento e istituzione dell'imposta
Art. 2	Presupposto dell'Imposta
Art. 3	Definizioni
Art.4	Esenzioni
Art. 5	Misura dell'imposta
Art. 6	Obblighi del gestore
Art. 7	Versamenti
Art. 8	Controllo e accertamento imposta
Art. 9	Sanzioni
Art. 10	Riscossione coattiva
Art. 11	Compensazioni/Rimborsi
Art. 12	Contenzioso
Art. 13	Tavolo tecnico consultivo
Art.14	Disposizioni transitorie e finali
Art. 15	Tutela dei dati personali

Art.1

Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2013)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2014)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018)

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14marzo 2011 n. 23.
3. Il relativo gettito è destinato a, finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
1. *L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno. Laddove si verifichino cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno e/o il suo differimento. Il relativo provvedimento dovrà essere ratificato nel primo consiglio comunale utile;*
4. *A decorrere dal 01/01/2019* l'imposta si applica dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno;
5. L' imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Centola, per un massimo di sei pernottamenti consecutivi.
6. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Centola, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere , case per ferie, residenze turistico - alberghiere, alberghi, villaggi turistici, o stelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla l.r. 24 novembre 2001, n. 17 E legge n. 5/2001.

Art.3

Definizioni

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n-----del //2018)

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Centola. Il soggetto responsabile della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Centola. Sono soggette all'imposta di soggiorno, ai sensi art.4 D.L. 50/2017, le locazioni brevi ovvero i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni , stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone

che dispongono di unità da locare. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive e degli alloggi di cui all'art. 2 sono da qualificarsi come sub agenti contabili di fatto tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 nei confronti dell'Ente. Hanno l'obbligo di presentare, al Comune, entro il 15 novembre dell'anno di riferimento il conto della gestione, redatto sul modello approvato con D.P.R. 197/1996.
3. Il funzionario responsabile dell'imposta riveste la qualifica di Agente contabile principale per la riscossione dell'imposta di soggiorno, con l'obbligo, per lo stesso dipendente, di rendere il conto della propria gestione al dirigente del servizio finanziario e con assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalla leggi vigenti.
4. La resa del conto di gestione è di cassa cioè esclusivamente delle somme riscosse e versate e lo stesso va parificato da parte dell'Ente.

Art. 4 Esenzioni

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i residenti nel Comune di Centola;
 - b) i minori di quattordici anni;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - d) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - h) il personale non residente dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;
 - i) i parente ed affini entro il 3° grado del proprietario dell'immobile ove alloggiano;
2. Le esenzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, i, devono essere debitamente documentate dai gestori delle strutture ricettive o devono risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa all'interessato, in base alle disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. Il Comune mette a disposizione apposita modulistica per gli adempimenti di cui al punto precedente.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di acquisire e conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di renderne possibili controlli tributari da parte del Comune di Centola.

Art. 5 Misura dell'imposta

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2013)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2014)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018)

1. La misura dell'imposta è determinata per persona, per un massimo di sei pernottamenti consecutivi, ed è graduata e commisurata con riferimento alla

tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, come segue:

	Tariffa dal primo gennaio 2018
alberghi fino a 2 stelle	1,30
alberghi fino a 3 stelle	1,50
alberghi fino a 4 stelle	1,50
alberghi fino a 5 stelle	1,70
Villaggi turistici fino a 3 stelle	1,50
Villaggi turistici fino a 4 stelle	1,50
Villaggi turistici fino a 5 stelle	1,70
Alberghi diffusi	1,30
Campeggi	1,50
Aree attrezzate per la sosta temporanea	
Aziende agrituristiche	1,50
Bed&breakfast	1,50
Case vacanze	1,50
Case ed appartamenti per vacanze	1,50
affittacamere	1,50
Case per ferie	1,50
Residenze turistico - alberghiere	1,50
ostelli	1,30
Alloggi vacanze	1,50
Immobili occasionalmente usati a fini ricettivi	1,30

2. Le tariffe di cui al precedente comma possono essere modificate e/o integrate per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Le tariffe, di cui al comma 1, si applicano dal 01° gennaio 2018, ad esclusione di quei soggiorni per i quali sia intervenuta conferma di prenotazione entro la data di pubblicazione della delibera di giunta comunale di approvazione delle tariffe per l'anno 2018; Tale agevolazione si applica solo per il 2018.
4. L'applicazione della tariffa di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione da parte della struttura ricettiva di idonea documentazione probatoria.
5. Il Comune di Centola, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 6 Obblighi del gestore

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2013)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2014)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018)

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Centola sono tenuti a informare, mediante appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive comunicano al Comune i dati delle presenze quotidiane entro le 24 ore successive alla presenza. La trasmissione dovrà avvenire mediante l'utilizzo di apposito software gratuito fornito dall'amministrazione comunale. Al software si accede utilizzando le credenziali di accesso che vanno

richieste mediante apposita istanza da trasmettere via pec o al protocollo dell'Ente.

3. I gestori delle strutture ricettive dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio preposto del Comune, entro cinque giorni dalla fine del mese precedente il numero di coloro che hanno pernottato, con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il numero degli ospiti soggetti a pagamento e la relativa imposta dovuta. Nel caso di strutture ricettive dedite all'esercizio delle attività alberghiera ed extralberghiera regolamentate e al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 9 la dichiarazione mensile -compilata e sottoscritta dal gestore /rappresentante legale della struttura ricettiva- dovrà essere inviata anche se a zero. La dichiarazione è redatta sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito internet istituzionale www.comune.centola.sa.it.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati ad allegare alla dichiarazione di cui al comma 3, le dichiarazioni di omesso versamento dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
6. Il conto della gestione dovrà essere reso attraverso la trasmissione del Modello 21 cartaceo da compilare attraverso il software messo a disposizione. Il conto della gestione, una volta compilato, deve essere stampato, timbrato, firmato e presentato al Comune mediante consegna diretta, - spedizione con raccomandata A/R , PEC entro il termine perentorio del 15 novembre dell'anno oggetto di dichiarazione allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
7. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della comunicazione mensile di cui al comma 3 del presente articolo ed all'integrale riversamento del tributo. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto passivo effettua il pagamento del soggiorno.
8. Le dichiarazioni di cui al comma 3 e il conto di gestione di cui al comma 6 possono essere trasmesse anche attraverso procedure informatiche definite dall'Ufficio e comunicate ai soggetti gestori. Nel caso in cui l'importo dell'imposta mensile versato corrisponde alle presenze mensili dichiarate attraverso il software, i responsabili della struttura -fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5-sono esentati dalla dichiarazione mensile .

Art. 7

Versamenti

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2014)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

1. I soggetti passivi di cui al precedente art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune di Centola;
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni dalla fine del mese precedente con le seguenti modalità:
 - a) Su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Centola;
 - b) mediante bonificobancario;
 - c) tramite procedure informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione comunale;

3. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 8

Controllo e accertamento imposta

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

1. Il comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e del conto di gestione di cui al precedente articolo 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) avvalersi dei Propri Vigili Urbani per il controllo sul territorio comunale della corretta applicazione dell'imposta di soggiorno;
4. La richiesta della documentazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente si attiva mediante apposito questionario da notificare via pec o raccomandata, a cui il gestore della struttura è tenuto ad ottemperare entro i termini previsti. Nel caso in cui il soggetto gestore non trasmetta la documentazione richiesta all'Ufficio, si provvede ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 9 e ad inoltrare apposita segnalazione agli organi competenti entro 60 giorni dall'inadempimento.
5. La mancata presentazione del Conto di gestione entro i termini regolamentari integra l'obbligo dell'ufficio di inoltrare apposita segnalazione alla Corte dei Conti entro quarantacinque giorni dall'inadempimento.
6. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Art 9 Sanzioni

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018)

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del DLgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del DLGS 472/97.
2. Per la violazione del presente Regolamento, non distintamente disciplinata nel comma 3 si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. da un minimo di 25 € ad un

massimo di 500 €.

3. Per ogni violazione del presente regolamento da parte del soggetto gestore, compresa nella tabella che segue, avendo riguardo alla sua condotta, alla natura dell'attività da svolgere, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, la sanzione, fermo restando il suo limite massimo pari ad € 500,00 e minimo di € 25,00, viene graduata, nei suoi importi previsti, nel modo seguente :

Let.	Violazione regolamentare	Motivazione	Importo minimo	Sanzione prevista	Importo massimo
A	Omessa presentazione dichiarazione	Impossibilità di quantificare l'importo incassato e di richiedere il versamento	25,00	€ 250,00	500,00
B	Omesso riversamento degli importi	Danno erariale	25,00	€ 400,00	500,00
C	Tardiva dichiarazione	Presentazione della dichiarazione entro la fine del mese di competenza del tributo	25,00	€ 60,00	500,00
D	Tardivo versamento	Versamento effettuato entro la fine del mese di competenza	25,00	€ 60,00	500,00
E	Mancata presentazione delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento dei propri ospiti in modo da consentire l'adozione di provvedimenti nei loro confronti	Impossibilità di individuare e perseguire i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta	25,00	€ 100,00	500,00
F	Omessa presentazione di dichiarazione ma pagamento effettuato entro i termini, causando aggravio nelle procedure	Difficoltà a verificare la correttezza dei conteggi La sanzione è erogata qualora la rettifica richiesta non viene effettuata dall'interessato nel termine indicato dall'ufficio richiedente	25,00	€ 60,00	500,00
G	Omessa presentazione conto di gestione nei termini regolamentari	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00	€ 400,00	500,00
H	mancata o ritardata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00	€ 240,00	500,00
I	Dichiarazione incompleta o infedele	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00	€ 200,00	500,00
L	Mancata comunicazione giornaliera presenze attraverso software	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00	€ 60,00	500,00
M	Mancato obbligo di informazione di cui all'articolo 6 comma 1	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00	€ 100,00	500,00

4. Nel caso di violazioni successive alla prima, l'importo della sanzione prevista nella tabella del comma precedente, si raddoppia, con esclusione delle ipotesi di cui alle lettere B) e G) per le quali l'importo previsto è aumentato del 10%.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Art.10

Riscossione coattiva

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Art.11

Compensazioni/ Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente, accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno di da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare si pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari inferiori a euro 12,00.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Tavolo tecnico consultivo

1. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di gestione dell'imposta di soggiorno, sarà costituito un tavolo tecnico così composto:
 - dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;
 - da tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale;
 - da tre componenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive relativamente alla destinazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno da sottoporre alla valutazione e all'approvazione della Giunta Comunale.
3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale almeno due volte l'anno oppure su richiesta delle Associazioni di categoria.

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2014)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1 gennaio 2018.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dai precedenti articoli 6 e 7.
3. Abrogato
4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/19 7, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Art. 15 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità, delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 19 , recante: <<Codice in materia di protezione dei dati personali>>.

Comune di Centola
Provincia di Salerno

PROT. N. 6949
28-05-20

Verbale n. 01/2020 del 15/05/2020

Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione in merito alla variazione al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il Dott. Pasquale Lettera, nominato Revisore Unico del Comune di Centola con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2018,

Premesso che con deliberazione n.64 del 28/12/2012 è stato approvato il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. N. 23 del 14/03/2011.

Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2013, n.13 del 13/03/2014, n.13 del 20/03/2017 e n. 5 del 29/03/2018 sono state approvate le modifiche apportate a tale Regolamento;

Vista la situazione di emergenza generata dalla diffusione del virus COVID-19 che ha determinato, tra una drastica riduzione dei flussi turistici e dei pernottamenti imponibili;

Considerato che con la DGC n. 44 del 24/03/2020 nelle more dell'emergenza che si è venuta a determinare è stata differita la decorrenza dell'imposta di soggiorno per il corrente anno dal 01/04 al 31/07;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con cui si procede alla variazione dell'art.1 "Oggetto del Regolamento e istituzione dell'Imposta";

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Variazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno."

Eboli 15/05/2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Pasquale Lettera




COMUNE DI CENTOLA

VIA TASSO – Provincia di SALERNO- C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 –
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

N.	DATA	OGGETTO:
11	30/06/2020	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVE MODIFICHE.

Il presente verbale, salvo la sua ulteriore approvazione da parte del Consiglio comunale, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Rosa Valentina DE SANCTIS



IL SEGRETARIO COMUNALE

Aniello MAIESE

[Signature]

Certificato di esecutività

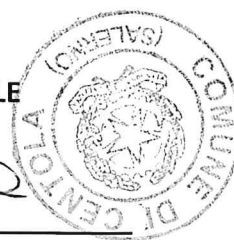
☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134, 4° comma D. Lgs. n. 267/2000.

☐ La presente deliberazione diviene esecutiva il decimo dopo la pubblicazione come sopra ai sensi del successivo art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Aniello MAIESE

[Signature]



Certificato di Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale oggi 28-07-20 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 primo comma decreto lgs n. 267/2000.
Centola, 28-07-20

Addetto alle pubblicazioni
(Istruttore Meri CAPURSO)

[Signature]

